

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali

N. 971

del 28.06.2023

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità del dipendente di cui al verbale n. **11743 del 25/05/2023**, a decorrere dal **26/05/2023**

PDTD/2023/983

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.06.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione

Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO x

Il Direttore della S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali

- VISTA** la deliberazione n. 77 del 30/01/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha individuato tra gli atti di competenza del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'adozione delle determinazioni relative alle cessazioni dal servizio del personale dell'Arnas-Brotzu;
- PREMESSO** che con nota registrata al repertorio del Protocollo aziendale, n. **4258 del 02/03/2023**, l'azienda Arnas-Brotzu riceveva istanza, dal dipendente di cui al verbale n. **11743 del 25/05/2023** affinché lo stesso venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;
- ATTESO** che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **25/05/2023** ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;
- CONSIDERATO** che il Giudizio Medico – Legale ai fini della legge 335/1995 è stato: *Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro; Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "A) Non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 stabilisce che in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;
- RICHIAMATO** l'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto S.S.N. del 21.05.2018 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;
- RICHIAMATA** altresì la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995, con particolare riferimento all'art. 2 comma 12, in base al quale, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo;
- RITENUTO** pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal **26/05/2023** del dipendente di cui al verbale n. **11743 del 25/05/2023**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro dal **26/05/2023** del dipendente di cui al verbale n. **11743 del 25/05/2023** giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari: *Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro; Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; L'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio; La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni.*
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza, nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;

Il Direttore della S.C. S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Maria Teresa GaraU